



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n. 34 del 21/10/2008

Oggetto: NUOVI CRITERI DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

La Finanziaria 2008, riscrive completamente la disciplina dettata in materia di deducibilità degli interessi passivi per la generalità dei soggetti IRES, fatte alcune eccezioni (banche, imprese di assicurazioni, ecc....).

Ai sensi del riformato articolo 96, TUIR, gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta, non capitalizzati, possono essere dedotti:

- fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
- e per la parte eccedente, nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica.

L'eventuale eccedenza che ancora residua potrà infine essere dedotta nei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui vi sia capienza.

INTERESSI RILEVANTI

Gli interessi passivi ed attivi rilevanti ai fini della disciplina in oggetto, nonché gli oneri e proventi assimilati sono tutte le categorie di interessi, oneri e proventi derivanti da qualsiasi "rapporto avente causa finanziaria" ivi compresi i contratti di mutuo, quindi anche gli interessi su finanziamenti onerosi dei soci. Rilevano inoltre anche gli interessi passivi impliciti relativi a contratti di locazione finanziaria, sono pertanto esclusi quelli aventi natura commerciale.

Si ricorda inoltre che gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati da considerare sono quelli non capitalizzati.

Fuori dal calcolo pertanto gli oneri finanziari che vengono iscritti sul valore dei beni ammortizzabili e sulle rimanenze di immobili in costruzione nel rispetto di corretti principi contabili.

DEFINIZIONE DI RISULTATO OPERATIVO LORDO (R.O.L.)

Il risultato operativo lordo è dato dalla differenza tra i ricavi ed i costi di produzione iscritti a conto economico, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni (materiali ed immateriali) e dei canoni di leasing relativi a beni strumentali.

Schematicamente, tale valore è pertanto dato dalla seguente operazione

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
A.4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5.	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

meno

B. COSTI DELLA PRODUZIONE	
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B.7	Per servizi
B.8	Per godimento di beni di terzi (esclusi i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali)
B.9	Per il personale
B.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B.12	Accantonamento per rischi
B.13	Altri accantonamenti
B.14	Oneri diversi di gestione

I valori da considerare al fine della determinazione del ROL sono valori "civilistici", non influenzati da variazioni di natura fiscale.

Per i primi due periodi di imposta di applicazione delle novità (generalmente gli anni 2008 e 2009), il limite di deducibilità degli interessi passivi è, rispettivamente, aumentato di € 10.000,00 e € 5.000,00.

Un esempio potrà meglio illustrare il calcolo:

ANNO 2008		
VALORE DELLA PRODUZIONE	€	1.650.000,00
COSTI DELLA PRODUZIONE al netto di ammortamenti e canoni leasing R.O.L. ricalcolato	-€	1.590.000,00
	€	60.000,00
INTERESSI PASSIVI FINANZIARI	€	16.000,00
INTERESSI PASSIVI LEASING	€	21.000,00
TOT.INTERESSI PASSIVI	€	37.000,00
INTERESSI ATTIVI FINANZIARI	-€	1.000,00
DIFFERENZA	€	36.000,00
INTERESSI DEDUCIBILI	€	18.000,00
MAGGIORAZIONE FINANZ. 2008	€	10.000,00
INTERESSI DEDUCIBILI	€	28.000,00
INTERESSI DA RINVIARE	€	8.000,00

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*